



COMUNE di VALLELAGHI

(Provincia di Trento)

Servizio: **Servizio Istituzionale e Risorse**

Ufficio: **UFFICIO SEGRETERIA**

IL SINDACO **Lorenzo Miori**

ORDINANZA n° 179 del 21/12/2020

Oggetto: Pratica delle attività alpinistiche e dello sci fuoripista

Considerate le attuali particolari condizioni nivometereologiche, ed il quadro evolutivo delle stesse; ritenuto con decorrenza immediata, ricorrendo le condizioni definite come grado di pericolo marcato, forte e molto forte (rif. 3-4-5), così come individuati nella declaratoria contenuta nel bollettino valanghe (<https://valanghe.report/bulletin/latest>), di vietare la pratica di tutte le attività alpinistiche e dello sci fuoripista al di sopra dei 1700 mt di altitudine;

rilevato pertanto necessario, al fine di preservare l'incolumità pubblica, vietare la pratica sportiva al di fuori dei tracciati e delle piste segnalate ed autorizzate, nelle condizioni di cui sopra;

visto IL Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

ORDINA

per quanto esposto in premessa, **l'adozione immediata** dei seguenti provvedimenti:

SONO VIETATE, FINO A REVOCA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E, RICORRENDO LE CONDIZIONI DEFINITE COME GRADO DI PERICOLO MARCATO, FORTE E MOLTO FORTE (RIF. 3-4-5), COSÌ COME INDIVIDUATI NELLA DECLARATORIA CONTENUTA NEL BOLLETTINO VALANGHE (<https://valanghe.report/bulletin/latest>) LA PRATICA DI TUTTE LE ATTIVITA' ALPINISTICHE E DELLO SCI FUORIPISTA AL DI SOPRA DEI 1700 MT DI ALTITUDINE NELLE ZONE ADIACENTI ALLE AREE SCIABILI, OVVERO ALLE PISTE DEL COMPENSORIO SCIISTICO DELLA PAGANELLA, CHE SI TROVANO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALLELAGHI;

le società Paganella 2001 Spa e Valle Bianca Spa si faranno carico di adottare, per quanto di rispettiva competenza, tutti i dovuti accorgimenti dando la massima pubblicità al presente provvedimento. Si raccomanda inoltre alle predette società concessionarie di impianti e piste di attenersi scrupolosamente ai piani di prevenzione e sicurezza approvati dalla PAT;

AVVERTE

che ai trasgressori sarà irrogata la sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

demanda a tutte le Forze dell'Ordine il controllo per l'esecuzione della presente ordinanza;

di informare che, ai sensi dell'art. 3 quarto comma della Legge n. 241/1990 e dell'art. 5 comma 6 della L.R. 13/1993 si comunica che, avverso la presente ordinanza, è ammesso nel termine di 30 giorni dalla

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

notificazione ricorso al Commissario del Governo per la Provincia di Trento (D.P.R. 1199/1971) oppure in alternativa ricorso al T.R.G.A. nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione;

INFORMA

gli escursionisti del conseguente obbligo di consultazione preventiva del bollettino valanghe reperibile al link <https://valanghe.report/bulletin/latest> e dell'opportunità di dotarsi di ricercatori elettronici e di attrezzature idonee per l'autosoccorso.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al T.R.G.A. entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo telematico e trasmessa a:

- *Stazione carabinieri di Vallelaghi*
- *Stazione carabinieri di Andalo*
- *Consorzio Skipass Paganella*
- *Paganella 2001 spa*
- *Valle Bianca spa*
- *Comune di Andalo*
- *Comune di Fai della Paganella*
- *Comune di Molveno*
- *Comune di Terre d'Adige*
- *Azienda per il Turismo Paganella*

IL SINDACO

- *Miori Lorenzo* –